



Organi di Giustizia

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 7/16

Dec. n. 9/16

Il giorno 23 maggio 2016, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 12 maggio 2016, nei confronti di:

Duccio GRAZIANI, nato a Fiesole (FI) il 15.02.1980 e residente in Montevarchi (AR) alla via Chiantigiana n. 324, tesserato e licenziato 2016 con il M.C. "LA MARCA TREVIGIANA", con tessera n. 16043260 e licenza over 21 Enduro n. 0001264R;

rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Baglivo, con studio in Firenze, alla Via del Palazzo Bruciato n. 11, presso cui è elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;

incolpato di:

“violazione degli artt. 1 e 10.3 del Regolamento di Giustizia (frode sportiva) e ciò in quanto, al fine di poter partecipare senza contestazioni di carattere tecnico alla seconda prova della Coppa Italia di Enduro svoltasi a Pietramontecorvino (FG) il 6 marzo 2016, apponeva o comunque faceva apporre da terzi il numero di telaio ZH3RM125V0A000007 sul cannotto di sterzo del motociclo di sua proprietà e da lui presentato alle verifiche tecniche, mediante una stampigliatura che – sia per le grossolane modalità di esecuzione (presumibilmente a mezzo di punzoni e di martello) sia per la collocazione stessa – era assolutamente difforme sia da quanto attestato dall’importatore che da quanto poi effettivamente riscontrato dal GRAZIANI stesso allorquando leggendo gli atti e le indicazioni della Valenti Racing ha capito dove avrebbe trovato il numero di telaio stampigliato dal costruttore ab origine.”;

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa il 12.5.2016 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare:

- ✓ Gli atti contenuti nei fascicoli dei procedimenti GSN n. 3 e n. 4/2016;
- ✓ Il verbale di audizione di Duccio GRAZIANI del 4.5.2016 e la documentazione acquisita nella medesima circostanza allo stesso allegata;

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto GRAZIANI, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire, entro il termine delle ore 16.00 del 20.5.2016, eventuali memorie difensive e documenti. L’incolpato, tramite il proprio difensore, l’avv. Cristina Baglivo, inoltrava, quindi, presso la Segreteria di codesto Organo di Giustizia, memoria difensiva acquisita agli atti di ufficio di codesto procedimento, unitamente agli ulteriori atti ad essa allegati.

Ciò premesso, **il Giudice Sportivo Nazionale,**

OSSERVA

I. Prima di ogni considerazione in merito al procedimento disciplinare *de quo*, deve essere preliminarmente delibata la dichiarazione di astensione che questo Giudice è stato sollecitato ad adottare da parte dell’incolpato Duccio GRAZIANI e

contenuta nella memoria difensiva a firma del suo difensore, avv. Cristina Baglivo, ed acquisita agli atti. Secondo l'assunto dell'incolpato, questo G.S.N. non sarebbe dotato della terzietà che deve contraddistinguere il giudicante. Invero, sempre a parere del GRAZIANI, il G.S.N. non sarebbe in grado di decidere obiettivamente del caso lui sottoposto in questa sede, in quanto ha già adottato due provvedimenti lui "sfavorevoli" (letteralmente: "contro"), i quali, essendo viziati dal punto di vista logico-giuridico, hanno erroneamente condotto alla trasmissione degli atti, da parte del medesimo G.S.N., alla Procura Federale. Ebbene, questo Giudice non ritiene che nel caso di specie ricorrano i presupposti per una dichiarazione di astensione: invero, non solo non è dato riscontrare alcuna delle ipotesi previste dal Regolamento di Giustizia F.M.I. (art. 66), ma è doveroso evidenziare, sul punto, che sempre questo Giudice giammai ha manifestato il proprio convincimento in ordine ai fatti per cui è incolpato il GRAZIANI prima della emissione della presente decisione. Le due decisioni precedentemente assunte a carico del GRAZIANI, infatti, erano relative ai cosiddetti procedimenti "sportivi" e non avevano ad oggetto comportamenti antidisciplinari, tanto è vero che, nel caso in cui sia la Commissione Sportiva Nazionale a richiedere al G.S.N. un provvedimento di esclusione sulla scorta delle verifiche effettuate dalla prima, il compito del G.S.N. è solo quello di applicare il regolamento relativo alla problematica riscontrata in ordine alla specialità sottoposta alla sua attenzione, non certo quello di "sanzionare" la appurata irregolarità. Benché le esclusioni dalle gare citate in cui è incorso il GRAZIANI possano apparire come delle sanzioni nei suoi confronti, esse non sono affatto tali, ma sono la mera conseguenza delle irregolarità riscontrate sulla sua motocicletta da parte del personale addetto alle verifiche e del parere della Commissione Sportiva Nazionale, che, nell'approfondire le caratteristiche tecniche della moto del GRAZIANI medesimo, ne ha riscontrato difformità tali da non poter permettere che egli ottenesse il risultato eventualmente conseguito attraverso la partecipazione *sub judice* alle gare più volte citate, in quanto si trattava di una moto non conforme al regolamento di specialità (Enduro). Inoltre, va rilevato che il provvedimento di trasmissione degli atti dei due citati procedimenti (nn. 3/16 e 4/16) al Procuratore Federale è un provvedimento finalizzato esclusivamente all'approfondimento della vicenda, cosa che, poi, è effettivamente avvenuta in sede di

audizione dell'incolpato. Se da tanto è scaturito un procedimento disciplinare a carico del GRAZIANI, è perché, evidentemente il Procuratore Federale ha ritenuto di aver raccolto elementi a suo carico, ma tali elementi non gli sono certo stati forniti dal Giudice Sportivo Nazionale. Le ulteriori considerazioni avanzate dal GRAZIANI circa gli asseriti vizi contenuti nei provvedimenti emessi a seguito delle richieste della C.S.N. appaiono ultronee. Invero, eventuali doglianze avrebbero dovuto essere esposte in sede di gravame e non nel procedimento che occupa.

II. Venendo al merito della vicenda *de qua*, va osservato che la complessiva ed approfondita disamina di tutti gli atti acquisiti al procedimento, scaturito dalla segnalazione della Procura Federale, ha consentito di accertare che l'incolpato Duccio GRAZIANI è da considerarsi responsabile di un comportamento antisportivo e, quindi, delle violazioni contestategli, analiticamente descritte nel capo di incolpazione di cui in premessa.

I fatti per cui il GRAZIANI è stato sottoposto a procedimento disciplinare – come si è già avuto modo di descrivere – traggono origine dalla gara cui lo stesso ha partecipato il 14 febbraio 2016, svoltasi a Lignano Sabbiadoro nell'ambito della Coppa Italia Enduro, in occasione della quale, in sede di verifiche tecniche, era stato riscontrato dai Commissari Tecnici a tanto deputati, una irregolarità circa il numero di telaio della motocicletta di proprietà del medesimo GRAZIANI. Nel caso di specie, il citato numero di telaio era riportato su una targhetta metallica rivettata e non sul telaio stesso; di conseguenza, egli veniva ammesso alla partecipazione alla gara, ma *sub iudice*, ossia, in attesa che la C.S.N., cui erano stati trasmessi gli atti delle verifiche effettuate, esprimesse il dovuto parere e chiedesse a codesto G.S.N. di emettere provvedimento di esclusione dalla manifestazione di cui innanzi, a causa della irregolarità del motociclo del GRAZIANI. La medesima situazione si verificava per il GRAZIANI anche alla gara successiva, quella svoltasi a Pietramontecorvino il 6 marzo 2016; la irregolarità riscontrata in quella sede riguardava, ancora, il numero di telaio che, questa volta, anziché sulla targhetta rivettata, era letteralmente punzonato sul canotto di sterzo. Dal che derivava, allora, una nuova trasmissione degli atti alla C.S.N. da parte del Commissario Tecnico preposto alle verifiche sui motocicli e, conseguentemente, il GRAZIANI – ammesso a partecipare alla gara suddetta sempre

sub judice - veniva un'altra volta escluso dalla manifestazione perché il numero di telaio non si trovava sul telaio stesso, bensì, come detto, sul canotto di sterzo, il tutto in violazione dell'art. 7, comma 7, parte prima del Regolamento Enduro 2016. A quel punto, però, in considerazione del fatto che al GRAZIANI, odierno incolpato, erano state contestate per due volte consecutive le medesime irregolarità sulla stessa motocicletta, questo G.S.N. riteneva opportuno trasmettere gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di sua competenza. Da qui, ne è scaturita la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G. e, pertanto, il presente procedimento.

Fermo restando il contenuto della documentazione acquisita dal Procuratore Federale (anche fotografica) a sostegno dei fatti contestati all'odierno incolpato, val bene rilevare che le dichiarazioni dallo stesso rese innanzi al P.F. medesimo, in sede di audizione, in data 4 maggio 2016, supportano l'assunto accusatorio. Invero, è lo stesso GRAZIANI ad affermare che, solo a seguito della seconda contestazione, ricevuta in occasione della gara di Pietramontecorvino del 6 marzo 2016, dopo aver ricevuto delle indicazioni dalla casa importatrice del proprio motociclo, la "Valenti Racing", si determinava a cercare e, quindi, finalmente, a rinvenire - tramite un'operazione di sverniciatura personalmente effettuata - il numero di telaio del suo mezzo nel posto in cui effettivamente doveva essere, ossia sul telaio stesso, producendo, a supporto di tale attestazione, due fotografie raffiguranti lo stato di fatto appena descritto.

Tali risultanze, ove mai ve ne fosse bisogno, risultano ampiamente documentate anche da quanto rilevato dai Commissari Tecnici F.M.I. che hanno effettuato le verifiche sulla motocicletta del GRAZIANI in occasione delle gare cui lo stesso ha partecipato *sub judice*. Nelle due occasioni innanzi citate, infatti, i predetti Commissari hanno provveduto a fotografare quanto rilevato e ad inviare il predetto materiale, unitamente ai rapporti di gara, alla C.S.N. perché effettuasse ulteriori verifiche del cui esito si è già detto. Il GRAZIANI, in ogni caso, non ha mai smentito tale stato di cose, limitandosi ad affermare che, dal canto della sua pluriennale esperienza, aveva sempre saputo che il numero di telaio si trovava "sul canotto di sterzo". Ha, addotto, altresì, a sua discolpa, che la motocicletta era stata acquistata usata e che aveva, nel tempo, subito plurimi trasferimenti di proprietà. Quest'ultima circostanza, malauguratamente, non scrimina la condotta del GRAZIANI, che,

proprio perché pilota esperto e navigato, avrebbe dovuto essere più diligente nel possedere una moto da corsa perché questa fosse completa di tutte le caratteristiche necessarie per poter essere usata nell'ambito di manifestazioni agonistiche. Tra l'altro, quanto si evince dagli atti di cui innanzi non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, né, tanto meno dalle difese approntata dall'incolpato, di cui si dirà appresso.

III. L'incolpato Duccio GRAZIANI ha incentrato la propria difesa, innanzitutto, sulla assoluta iniquità dei provvedimenti già adottati nei suoi confronti, assumendo la violazione del proprio diritto di difesa. Della dichiarazione di astensione cui questo Giudice non ha aderito si è già detto; inoltre, sebbene, come è noto, non sia questa la sede per esporre le lamentele in ordine a provvedimenti che si ritengono viziati, vanno fatte alcune considerazioni in ordine alla questione delle comunicazioni che il GRAZIANI ha affermato di non aver mai ricevuto e che, di conseguenza, non gli hanno fornito la possibilità di appellare le predette decisioni (*rectius*: la prima di queste). Che il GRAZIANI non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata è fin troppo chiaro, ma tale circostanza non rileva in questa sede; va osservato, sul punto che proprio la norma del Regolamento di Giustizia Sportiva citata nella memoria difensiva del GRAZIANI e pedissequamente ripresa dal Regolamento di Giustizia F.M.I., art. 68.3, prevede, testualmente, che: “(...) *In ogni caso, la prima comunicazione* (relativa ai procedimenti disciplinari, n.d.r.), *può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo*”. Pertanto, la comunicazione delle decisioni nn. 3/16 e 4/16 adottate nei confronti dell'incolpato, avvenuta a mezzo posta elettronica semplice all'indirizzo presente negli archivi federali F.M.I., fornito da tutti i tesserati, è da considerarsi, a tutti gli effetti, conforme al regolamento.

Non solo. Le predette decisioni sono state comunicate all'odierno incolpato dalla Segreteria degli Organi di Giustizia anche dall'indirizzo di posta certificata *giustizia@pec.federmoto.it*. Tanto risulta a tutti gli atti presenti nel fascicolo di ufficio.

Tra l'altro, il GRAZIANI ben sapeva che la sua stessa partecipazione alle gare di Lignano Sabbiadoro e di Pietramontecorvino era condizionata dall'esito delle verifiche richieste alla C.S.N.; pertanto, sempre in virtù della sua pluriennale esperienza,

avrebbe dovuto tenere sotto stretto controllo la propria casella di posta proprio al fine di verificare quale fosse stato l'esito delle verifiche della C.S.N. sulla sua motocicletta. Di conseguenza, soprattutto per quel che rileva in questa sede, alcuna "compressione" del diritto di difesa vi è stato.

Il GRAZIANI, ha dedotto, altresì, la propria estraneità degli addebiti mossigli con la segnalazione del P.F.. A sostegno del proprio assunto ha allegato la dichiarazione testimoniale del signor Mauro Cellini, ossia il meccanico al quale si sarebbe rivolto a seguito della prima contestazione relativa al numero di telaio della moto, rinvenuto sulla targhetta rivettata. Il Cellini ha dichiarato di aver personalmente proceduto a rimuovere detta targhetta ed a sverniciare la parte sottostante ad essa per rinvenirvi il numero di telaio della moto (corrispondente a quello della carta di circolazione). Null'altro. E, del resto, non poteva aggiungere alcunché, atteso che il suo intervento è avvenuto dopo la prima contestazione di regolarità, ma prima della seconda. Pertanto, il Cellini non poteva conoscere della ulteriore sverniciatura che ha rivelato il numero di telaio punzonato *ab origine*. Tra l'altro, il Cellini medesimo, relativamente alle dichiarazioni rese, nel caso di falsità delle stesse, non incorrerebbe in sanzione alcuna, trattandosi di un soggetto non tesserato ed estraneo all'ambito F.M.I.. Di conseguenza, indipendentemente dalla inconferenza della sua stessa dichiarazione ai fini della decisione, essa non può essere – in ogni caso – considerata come un serio elemento probatorio a discarico dell'incolpato, anche perché si tratta di una dichiarazione resa prima che venisse nuovamente sverniciato il telaio della moto del GRAZIANI nel punto in cui è stato "svelato" il relativo numero originariamente impresso, *ictu oculi*, di fattezze ben diverse rispetto a quello rinvenuto nella officina meccanica per mano del Cellini stesso.

Ad ulteriore supporto della estraneità agli addebiti mossigli, il GRAZIANI ha dedotto, altresì, che il Procuratore Federale non aveva offerto alcuna prova circa l'illecito disciplinare per cui è processo e che l'atto di incolpazione era da considerarsi "di assoluta gravità", poiché il medesimo P.F. nulla aveva specificato in ordine alle circostanze di tempo, di luogo e di persona in ordine alla contestazione avanzata nei suoi confronti. Invero, come si è già avuto modo di rilevare, l'elemento più convincente a carico del GRAZIANI è rappresentato dalla punzonatura del numero di

telaio sul canotto di sterzo della moto (e non sul telaio stesso), guarda caso, rinvenuta a seguito della prima contestazione di regolarità in occasione della gara del 14 febbraio 2016. Essa, raffrontata con quella presente sul telaio del mezzo, rinvenuta, per stessa ammissione del GRAZIANI, solo dopo la seconda contestazione del 6 marzo 2016 a Pietramontecorvino, appare nettamente differente, addirittura con dimensioni diverse dei numeri, uno dei quali non risulta neppure allineato. Tanto risulta dalle fotografie prodotte dal medesimo incolpato in sede di audizione innanzi al P.F., così come la cronologia degli eventi è confermata dalle dichiarazioni rese dal GRAZIANI in quella stessa sede. Che sia stato o meno il GRAZIANI a punzonare il numero di telaio sul canotto di sterzo della moto, altrettanto, non è rilevante: il fatto storico che il numero di telaio fosse punzonato sul canotto di sterzo al posto della targhetta metallica rivettata e contestata come irregolare il 14 febbraio 2016 e non sul telaio stesso, rendeva la motocicletta non conforme al Regolamento Enduro 2016, cui il GRAZIANI doveva attenersi per poter validamente partecipare alle manifestazioni agonistiche. In altre parole, indipendentemente dall'autore materiale della punzonatura del numero di telaio sul canotto di sterzo, l'odierno incolpato avrebbe dovuto sincerarsi che la sua motocicletta presentasse tutte le caratteristiche tecniche necessarie perché potesse ritenersi conforme al regolamento di specialità. È ragionevole ritenere, allora, che a seguito della prima contestazione di irregolarità, il GRAZIANI abbia ritenuto di poter risolvere il problema del numero del telaio impresso sulla targhetta metallica rivettata, attraverso il medesimo numero di telaio miracolosamente “apparso” al di sotto di essa, a seguito di una semplice operazione di sverniciatura in quello stesso punto del canotto di sterzo: in realtà, se una precedente punzonatura sul canotto di sterzo vi fosse realmente stata, se ne sarebbe trovata traccia come quella presente nella foto prodotta dalla casa importatrice del mezzo del GRAZIANI, la “Valenti Racing” e che è stata segnalata dalla difesa (v. pag. 15, righe 1 e ss. della memoria difensiva dell'avv. Baglivo), ma anche tale rilievo è inconferente poiché si tratta di una foto raffigurante altro telaio, utilizzata solo al fine di mostrare il posizionamento del numero ed è lo stesso Valenti ad affermare di non avere nella sua disponibilità mezzi Suzuki 125 come quello dell'incolpato. Dal che discende la assoluta inutilità del rilievo appena descritto. La predetta punzonatura, in

ogni caso, si è rivelata non sufficiente ad escludere una nuova contestazione di regolarità della motocicletta del GRAZIANI, rivelatasi ancora non conforme al regolamento di specialità e che ha, poi, comportato, una nuova esclusione dalle classifiche della gara cui aveva partecipato *sub judice*. Una eventuale perizia sulla punzonatura presente sul canotto di sterzo, inoltre, sarebbe stata del tutto inutile: essa non è stata rilevata dai Commissari F.M.I., ma è stata solo posta in dubbio quanto alla sua regolarità, a seguito delle dichiarazioni rese al C.T. Adornato dal GRAZIANI in sede di verifiche tecniche (cfr. rapporto del C.T. citato allegato agli atti di ufficio). Tra l'altro, il fatto che i Commissari F.M.I. non abbiano direttamente escluso il GRAZIANI dalle manifestazioni citate non inficia la procedura della sua esclusione, avvenuta, come è, ormai, noto, a seguito della trasmissione degli atti di gara alla C.S.N. perché esprimesse il dovuto parere al riguardo e, a sua volta, chiedesse al Giudice Sportivo Nazionale di formalizzarla con un provvedimento (art. 87.1 R.M.M.).

IV. Ciò posto, va, dunque, rilevato che le difese approntate dall'incolpato GRAZIANI per escludere che lo stesso non abbia commesso i fatti di cui al capo di incolpazione, non colgono nel segno e né, tanto meno, potrebbero mai essere suffragate dalle richieste istruttorie avanzate nella memoria del 21 maggio 2016, in quanto esse sono inammissibili perché non previste dal regolamento (art. 80 R.d.G). In sostanza, ci troviamo di fronte ad una motocicletta (quella del GRAZIANI, appunto) con recante ben tre numeri di telaio, di cui uno stampigliato su una targhetta metallica e due punzonati, dalle fattezze ben diverse l'uno dall'altro. Solo quello punzonato sul telaio stesso (non il primo, quello punzonato sul canotto di sterzo, che, si badi, non è il telaio) è quello originale, cioè quello punzonato in sede di costruzione della motocicletta e che è stato "sabbato" e, quindi, scoperto solo dopo che al GRAZIANI era stato contestato quello punzonato sul canotto di sterzo come irregolare. Quest'ultimo, però, non era rinvenibile in sede di prima contestazione del 14 febbraio 2016 relativa alla targhetta metallica, poiché non esistente in quel momento. Tanto è dato evincere da tutti gli atti acquisiti al fascicolo, ivi compresa la documentazione fotografica allegata, nonché dalle contraddittorie dichiarazioni del GRAZIANI in ordine alla cronologia degli eventi. Il GRAZIANI, di conseguenza, va

ritenuto responsabile della condotta antisportiva contestatagli in questa sede, in quanto, ha violato sia l'art. 1 del R.d.G., essendo venuto meno ai doveri di lealtà, probità e rettitudine sportiva che incombono su ogni tesserato, che l'art. 10.3 R.d.G. poiché, attraverso la punzonatura del numero di telaio sul canotto di sterzo della propria motocicletta Suzuki 125, effettuata a seguito della riscontrata irregolarità del numero di telaio medesimo posto su una targhetta metallica rivettata posizionata nel medesimo punto del canotto di sterzo poi sverniciato, ha indotto in errore il Commissario Tecnico preposto alle verifiche in sede di gara sulla regolarità della moto posseduta, con lo scopo di ottenere la partecipazione alla gara medesima e di potenzialmente conseguire un risultato di gara utile. La tipologia della condotta antisportiva perpetrata dal GRAZIANI comporta una sanzione di tipo inibitorio, che, però, tenuto conto dell'atteggiamento mostrato dal GRAZIANI stesso in sede di audizione innanzi al P.F. nell'ambito delle dichiarazioni dallo stesso rese, del fatto che il numero di telaio sul canotto di sterzo coincide con quello punzonato *ab origine* sul telaio stesso e con quello riportato sulla carta di circolazione della Suzuki 125 e della assenza di precedenti a carico dell'incolpato, ben può essere contenuta nel minimo edittale, ulteriormente diminuito di un terzo per la concessione all'incolpato delle attenuanti di cui all'art. 45.2 R.d.G.. Il GRAZIANI, allora va sanzionato con il ritiro della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., per un periodo di mesi 2 (due), con fine pena per il 23 luglio 2016.

P.Q.M.


Il G.S.N., letti gli artt. 1, 10.3, 29, 45.2 e 80 del R.d.G. , dichiara:

Duccio GRAZIANI, nato a Fiesole (FI) il 15.2.1980 e residente in Montevarchi (AR) alla via Chiantigiana n. 324, tesserato e licenziato 2016 con il M.C. "LA MARCA TREVIGIANA", con tessera n. 16043260 e licenza over 21 Enduro n. 0001264R;

responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della licenza per mesi 2 (due), con fine pena il 23 luglio 2016.

Depositata il 23 maggio 2016

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Graziani Duccio;
- Avv. Cristina Baglivo;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione FMI;
- Co. Re. Toscana;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.